

Art. 52

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 52

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di uno dei primi due livelli di progettazione" con le seguenti: " del progetto preliminare".

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

52.1

996

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 52

All'art. ~~52~~ comma 1, lettera a), dopo le parole "e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettera a), b) e c)", aggiungere le seguenti: "e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91 comma 5, ove non può essere messo o accorpato il progetto preliminare".

FLERES, CENTARO, FERRARA - *POLI SPOTTINNE*
Fleres, Centaro, Ferrara

52.2

356

A.S. 3110

Emendamento

Art. 52

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "*e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a),b) e c)*" aggiungere le seguenti: "*e comunque nei rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91 comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare*"

FILIPPI Marco



52.3

1278

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Az 52

All'art. ~~52~~, comma 1, lettera b), dopo le parole "al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse" aggiungere le seguenti: "e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare".

FLERES, CENTARO, FERRARA - POLI
Fleres, Centaro, Ferrara

Borghese

52.4

357

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 52

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1 bis, dopo le parole " al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse" aggiungere le seguenti:

" e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare"

LATORRE



52.5

1358

A.S. 3110

Emendamento

Art. 52

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: " al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse" aggiungere le seguenti" e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare"

FILIPPI Marco



52.6

1278

A.S. 3110



Emendamento

Art. 52

Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

“e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 91 comma 5, ove non può essere omissso o accorpato il progetto preliminare;”

Sen. Giuseppe Firrarello



52.7


A.S. 3110

Emendamento

Art. 52

Al comma 1 lettera b), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: “ e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare”

Sen. Giuseppe Firrarello



52.8

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività


Emendamento

All'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. *In deroga a quanto disposto dal presente articolo, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, ANAS S.p.A., in considerazione della complessità della propria organizzazione d'impresa, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase dello svolgimento del processo attuativo*”.”.

Sen. Angelo Maria Cicolani

52.9





Senato della Repubblica

A.S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Articolo 52-bis

1) all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 200.000 euro» conseguentemente Il comma 5 dell'art. 44 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è abrogato.

2) Al decreto-legge n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” sono apportate le seguenti modifiche:

1. le lettere a) b), c) del comma 1 dell'art. 90 sono abrogate.

All'articolo 91 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:

2. al comma 4 la frase “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto pubblico o privato, salvo che (...)” è così sostituita: “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto privato, salvo che (...)”

3. al comma 7 la frase “i soggetti di cui all'art. 32, (...), possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività (...)” è così sostituita: “i soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, non possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività inerenti le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1 lettera f) che siano da essi stesse controllate. La parte restante del comma è abrogata.”

3) all'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. apportare le seguenti modifiche

1. Il comma 1 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) al comma 1 la frase << sia inferiore a 100.000 euro >> è sostituita da « sia inferiore a 200.000,00 euro ».

2. Il comma 2 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: “I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

52.0.1
301

(segue)

2420



Senato della Repubblica

proporzionalità e trasparenza, sono individuati sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione”.

3. I commi 3), 4) e 5) dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 sono soppressi.

4. Il comma 7 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: *“L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni.*

5. Il comma 8 dell'articolo 267 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: *“Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione tramite l'indagine di mercato, tra i professionisti in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni. L'importo della prestazione non potrà costituire elemento di valutazione al fine dell'affidamento dell'incarico”.*

4) all'articolo 16 del R.D. 254/1929. apportare le seguenti modifiche:

Il punto m) dell'art. 16 del R.D. 254/1929) è sostituito dal seguente:

“progetto direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non residenziale che non superino la volumetria di 300 m³”.

5) al Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 apportare le seguenti modifiche:

il primo capoverso dell'art. 4 comma 1 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:

“Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre mesi dalla iscrizione, l'ingegnere e l'architetto iscritto all'albo, dovranno essere titolari di partita Iva in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale”.
l'art. 5 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:

“Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 ed essere titolari di Partiva IVA in forma individuale, associata o societaria ed essere iscritti alle rispettive casse di previdenza”.

6) alla legge 12/11/2011 n. 183 apportare le seguenti modifiche:

il comma 3 lettera b dell'art. 10 della legge 12/11/2011 n. 103 è sostituito dal seguente:

“ L'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero, esclusivamente in quote minoritarie, soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento”.

52.0.1



Sen. Cosimo Latronico

Cosimo Latronico
24/21

ART. 52

EMENDAMENTO AS 3110



~~L'emendamento è riferito al testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1~~

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"Art. 52-bis

1. All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quanto attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d) del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa."*

BATTAGLIA.



52.0.2